

## CHI PAGA L'ICI

Devono pagare l'I.C.I. i possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.

Il possesso è dato dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali.

Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in uso gratuito) non devono pagare l'imposta.

Nella locazione finanziaria (leasing) soggetto all'I.C.I. è il locatario.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto all'I.C.I. è il concessionario.

Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta per la parte corrispondente alla quota del quale è titolare.

## TERMINI DI PAGAMENTO

- **entro il 16 giugno** si deve versare la prima rata in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente.
- **dal 1 al 16 dicembre** si deve versare la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.

È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il 16 giugno, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Il termine di scadenza, nel caso in cui lo stesso cada di sabato, domenica o giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

I ritardatari possono pagare l'imposta nel seguente modo:

- applicando la sanzione del 3,00% oltre agli interessi legali del 1,50% se il pagamento viene effettuato entro 30 gg dalla scadenza;
- applicando la sanzione del 3,75% oltre agli interessi legali del 1,50% se il pagamento viene effettuato oltre i 30 gg dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione.
- applicando il 15% sulla sanzione di 102,00 Euro per omessa dichiarazione nel periodo 2005-2009.
- applicando il 15% della differenza di imposta oltre la percentuale di interessi legali durante gli anni pregressi più la differenza di imposta da pagare per il periodo 2006 – 2009.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

**Importo minimo:** Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno, al netto delle detrazioni, risulta inferiore a Euro 10,00 (dieci/00). Il pagamento dell' I.C.I. da eseguire, mediante autotassazione, su bollettino intestato a: **“EQUITALIA GERIT SPA RIETI – RI -ICI”**, c/c postale n. **88728779**, può essere effettuato:

- presso tutti gli Uffici Postali;
- presso la sede del medesimo Concessionario in Viale Giulio de Juliis, snc – Rieti, e presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio di Rieti, senza costi aggiuntivi per l'utenza;
- presso tutti gli Istituti Bancari convenzionati ubicati nel territorio del Comune di Rieti;

- con Bancomat – Pos disponibile presso l’Ufficio Tributi.

## IMMOBILI SOGGETTI AD ICI

Sono soggetti all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (esclusi i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, quelli coltivati occasionalmente in forma non imprenditoriale, i cd. “orticelli” e quelli sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico -art. 2135 del codice civile-: cosiddetti terreni «incolti» e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole - per esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

L’articolo 36, comma 2, del D.L. n.223 stabilisce che ai fini dell’Ici “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

## ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall’anno 2008 sono escluse dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (art 1 c 1 e D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008 n 126). L’esclusione riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale: garage, cantina, box auto, ecc..., (massimo due di categoria catastale diversa un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio). Restano escluse dallo sgravio le case di lusso (A1), le ville (A8) e i palazzi storici (A9).

Per abitazione principale si intende quella considerata tale dalla normativa ICI, la quale all’art.8, come modificato dall’art.1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identifica l’abitazione principale “salvo prova contraria” con quella di residenza anagrafica.

L’esenzione è prevista anche per i fabbricati assimilati all’abitazione principale per legge o con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto sopra citato.

**L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case per legge e per regolamento comunale:**

- **Abitazioni assimilate per legge:** sono le abitazioni elencate negli artt.8, comma 4, e 6, comma 3 bis, del D.lgs. n.504/1992, ovvero:
  1. unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
  3. fabbricato posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che tale soggetto non possieda un’altra unità immobiliare destinata a propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- **Abitazioni assimilate per regolamento comunale.** Le assimilazioni all’abitazione principale, previste nel nostro regolamento, sono le seguenti:
  1. abitazione il cui il proprietario è obbligato, per ragioni di lavoro, a risiedere in altro Comune ove presta la propria attività lavorativa;
  2. abitazione non utilizzata dal proprietario a condizione che non risulti locata (né altrimenti occupata) è che sia l’unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale;
  3. abitazioni scambiate tra genitori e figli a condizione che risultino proprietari di quell’unica abitazione su tutto il territorio nazionale;

**N.B. Le agevolazioni di cui sopra spettano per una sola unità immobiliare tra quelle possedute da un medesimo nucleo familiare.**

4. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

### **L'esenzione non si applica, in quanto non assimilate dal regolamento comunale, per:**

- a. l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

**Per queste abitazioni è prevista l'aliquota agevolata del 5 per mille.**

- b. l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.

**Per queste abitazioni è prevista l'aliquota agevolata del 5 per mille.**

**Per poter beneficiare delle agevolazioni e delle maggiori detrazioni previste per l'abitazione principale il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno d'imposta per gli immobili che a tale data siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti. Per gli immobili che acquisiscano tali requisiti successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento a saldo.**

## **RIDUZIONI D'IMPOSTA**

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (art.8 D.Lgs.504/92), l'inagibilità o inabitabilità può essere accertata :

- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico del Comune, con spese a carico del proprietario;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione d'imposta, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
  - b. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  - c. fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
  - d. fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
    - a. gravi lesioni alle strutture orizzontali;
    - b. gravi lesioni alle strutture verticali;

- c. fabbricato oggettivamente diroccato;
- d. fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

Per poter beneficiare della riduzione d'imposta il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui sopra, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, prima del versamento dell'imposta dovuta.

## CALCOLO DELL'IMPOSTA

**Nell'anno 2011 sono state riconfermate le aliquote previste nell'anno 2010, come di seguito riepilogate:**

<b>Descrizione tipologia unità immobiliare</b>	<b>Aliquota per mille</b>
unità immobiliare (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (limitatamente a due sole pertinenze di categoria diversa: un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio).	5,00
abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.	5,00
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.	5,00
unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.	7,00
abitazione locata con contratto registrato a soggetto non residente.	7,00
unità immobiliari contigue all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari.	7,00
immobili ad uso abitativo siti in località Monte Terminillo non locati e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze.	7,00
immobili ad uso abitativo e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze da soggetti residenti in altri Comuni.	7,00
immobili ad uso abitativo che si trovino nelle condizioni di fatiscenza previste dall'art. 12 del vigente regolamento ICI.	7,00
unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Rientrano in questa categoria tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione posseduti da soggetti residenti nel Comune di Rieti.	9,00
terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati.	7,00
Abitazioni, di proprietà di persone fisiche, date in affitto a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti a canone agevolato (L. 431/98, art. 2 comma 3). Abitazioni date in affitto con contratti a canone agevolato a studenti universitari fuori-sede. Abitazioni date in affitto da persone fisiche ad inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti ad equo canone ancora vigenti per proroga.	4,90

### Detrazioni

**Detrazione x abitazione principale e sue pertinenze**

**€103,29**

## TABELLA DEI MOLTIPLICATORI

	Categorie Catastali	Molt.	Descrizione
1	A escluso A/10	100	abitazioni
2	A/10	50	uffici e studi privati
3	B	140	edifici collettivi
4	C escluso C/1	100	magazzini e autorimesse
5	C/1	34	negozi e botteghe
6	D	50	immobili a destinazione speciale
7		75	terreni agricoli (1)
8			aree fabbricabili (2)

### Note:

(1) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile;

(2) Per area fabbricabile si intende l'area destinata alla edificabilità, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Rientrano in tale tipologia anche le unità immobiliari, accatastate o meno, aventi le seguenti caratteristiche:

- F/2 Unità collabenti
- F/3 Unità in corso di costruzione
- F/4 Unità in corso di definizione (ristrutturazioni)
- F/5 Lastrico solare

### FORMULA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'imposta deve essere rapportata ai mesi di possesso:

$$\frac{(\text{VALORE CATASTALE} \times \text{ALIQUOTA})}{1000} - (\text{DETRAZIONI}) = \text{ICI DOVUTA}$$

**N.B.** L'importo da pagare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Il VALORE CATASTALE si determina nel seguente modo :

1. **PER LE CATEGORIE da 1 a 6 (tabella dei moltiplicatori)** : rendita catastale, rivalutata del 5% (ex art. 3, co.48 L.662/96) x il moltiplicatore riferito alla categoria di appartenenza.
2. **PER LA CATEGORIA 7 (tabella dei moltiplicatori)** :
  - reddito dominicale rivalutato del 25% (ex art. 3, co.51 L.662/96) x 75;
  - se il terreno è posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo che esplica la propria attività a titolo principale purché dal medesimo condotto è soggetto all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €25.822,84 e con le seguenti riduzioni:

<b>SCAGLIONE</b>	<b>RIDUZIONE</b>
<b>Fino ad €25.822,84</b>	<b>100%</b>
<b>da 25.822,84 a 61.974,83</b>	<b>70%</b>
<b>da 61.974,83 a 103.291,38</b>	<b>50%</b>
<b>da 103.291,38 a 129.114,22</b>	<b>25%</b>
<b>Oltre €129.114,22</b>	<b>0</b>

3. **PER LA CATEGORIA 5 (tabella dei moltiplicatori)** : valore di mercato al 1 gennaio dell'anno d'imposta.

Alcuni esempi di calcolo sono riportati in calce.

## **DICHIARAZIONE ICI**

I modelli di dichiarazione saranno disponibili presso l'Ufficio Tributi e presso l'U.R.P. Possono essere anche utilizzati i modelli prelevati da siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche previste e contengano l'indirizzo dal quale sono stati prelevati e gli estremi del decreto ministeriale.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Ici gli eredi ed i legatari dei contribuenti deceduti nel 2010 esclusivamente per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione.

Dal 2008 non deve essere più presentata la dichiarazione ICI, prevista dall'art. 10 comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ma solo quando gli elementi su cui si basa il calcolo dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3- bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (c.d. MUI).

**LA DICHIARAZIONE ICI DEVE ESSERE PRESENTATA QUANDO:**

### **GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

### **LE ALTRE FATTISPECIE:**

- il soggetto passivo cambia residenza;
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;

- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata entro la data di presentazione del modello Unico con le seguenti modalità:

- mediante consegna al Comune di ubicazione degli immobili;
- tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura: "dichiarazione ICI per l'anno 2010", a mezzo posta mediante raccomandata, anche, senza avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune competente, o altro equivalente, purché risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione equivale a quella di presentazione.

**Il versamento dell'ICI può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno, determinando l'importo dovuto sulla base delle aliquote deliberate per l'anno in corso oppure:**

- entro il 16 giugno si deve versare la prima rata in acconto pari al 50% per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- dal 1 al 16 dicembre si deve versare la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

## **DI SEGUITO SONO RIPORTATI ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA**

1) Un contribuente possiede al 100% un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. È esentato dal pagamento dell'ICI.

2) Un contribuente possiede un'unità immobiliare (appartamento) di rendita pari ad Euro 780,00 ma risiede in altro appartamento di proprietà della moglie (l'appartamento non è occupato da meno di due anni):

### **CALCOLO IMPOSTA DOVUTA**

<b>Rendita</b>		780,00
<b>Rivalutazione rendita + 5%</b>		819,00
<b>Imponibile x 100</b>		81.900,00

### **CALCOLO IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E A SALDO**

<b>ICI annuale</b>	<b>(81900,00 x 7) / 1000</b>	573,30
<b>Acconto = 50% dell' ICI annuale</b>	<b>(573,30 / 2) = 286,65</b>	<b>287,00</b>
<b>Saldo (MENO) acconto</b>	<b>(573,30 - 286,65) = 286,65</b>	<b>287,00</b>

**3) Un contribuente possiede quattro unità immobiliari A (appartamento), B (appartamento), C (negozi) e D (ufficio) di rendita rispettivamente di Euro 550,00 (A), Euro 430,00 (B), Euro 1200,00 (C), Euro 650,00 (D), l'immobile A è stato adibito ad abitazione principale dal 1/04/2007, l'immobile B è stato concesso in uso gratuito alla figlia la quale vi risiede, l'immobile C è stato acquistato il 16/4/2010, l'immobile D è stato venduto il 30/03/2010:**

**CALCOLO IMPOSTA IMMOBILE A:**

**ABITAZIONE PRINCIPALE  
ESENTE**

**CALCOLO IMPOSTA IMMOBILE B:**

<b>Rendita</b>		430,00
<b>Rivalutazione rendita + 5%</b>		451,50
<b>Imponibile x 100</b>		45.150,00

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO**

<b>ICI annuale</b>	$(45150,00 \times 5) / 1000$	225,75
<b>Acconto = 50%</b>	$(225,75 / 2) = 112,88$	<b>113,00</b>

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA A SALDO**

<b>Saldo</b>	$(225,75 - 113,00) = 112,75$	<b>113,00</b>
--------------	------------------------------	---------------

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA PER L'IMMOBILE C:**

<b>Rendita</b>		1.200,00
<b>Rivalutazione rendita + 5%</b>		1.260,00
<b>Imponibile x 34</b>		42.840,00

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E A SALDO**

<b>ICI annuale</b>	$(42840,00 \times 7) / 1000 \times 8/12$	199,92
<b>Acconto = 2 mesi</b>	$(199,92 / 8 \times 2) = 49,98$	<b>50,00</b>
<b>Saldo (ICI annuale (MENO) acconto)</b>	$(199,92 - 49,98) = 149,94$	<b>150,00</b>

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA PER L'IMMOBILE D:**

<b>Rendita</b>		650,00
<b>Rivalutazione rendita + 5%</b>		682,50
<b>Imponibile x 50</b>		34.125,00

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E A SALDO**

<b>ICI annuale</b>	$(34125,00 \times 7) / 1000 \times 3/12 = 59,72$	<b>60,00</b>
--------------------	--	--------------

**4) Un contribuente possiede un' area fabbricabile del valore di Euro 25.000,00:**

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA PER L'AREA FABBRICABILE :**

<b>Valore area</b>		25.000,00
--------------------	--	-----------

**CALCOLO IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E A SALDO**

<b>ICI annuale</b>	$(25000,00 \times 7) / 1000$	175,00
--------------------	------------------------------	--------

Acconto = 50% dell' ICI annuale	$(175,00 / 2) = 87,50$	<b>88,00</b>
Saldo (ICI annuale (MENO) acconto)	$(175,00 - 87,50) = 87,50$	<b>88,00</b>

**5) Un contribuente possiede un' unità immobiliare (appartamento) di rendita pari ad Euro 584,00 che risulta essere non locato nè altrimenti occupato per il quale non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni**

Rendita		584,00
Rivalutazione rendita + 5%		613,20
Imponibile x 100		61.320,00

#### **CALCOLO IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E A SALDO**

ICI annuale	$(61320,00 \times 9) / 1000$	551,88
Acconto = 50% dell' ICI DOVUTA	$(551,88 / 2) = 275,94$	<b>276,00</b>

Saldo (ICI annuale (MENO) acconto)	$(551,88 - 276,00) = 275,88$	<b>276,00</b>
------------------------------------	------------------------------	---------------

**6) Un contribuente possiede al 100% un'unità immobiliare locata con contratto a canone agevolato a inquilini che lo utilizzano come abitazione principale, o a studenti universitari fuori sede; oppure locata con contratto ad equo canone ancora vigente per proroga.**

Rendita		420,25
Rivalutazione rendita + 5%		441,26
Imponibile x 100		44.126,25

#### **CALCOLO IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO**

ICI annuale	$(44126,25 \times 4,9) / 1000$	216,22
Acconto = 50% dell' ICI DOVUTA	$(216,22 / 2) = 108,11$	<b>108,00</b>

#### **CALCOLO IMPOSTA DOVUTA A SALDO**

Saldo (ICI annuale (MENO) acconto)	$(216,22 - 108,00) = 108,22$	<b>108,00</b>
------------------------------------	------------------------------	---------------

## **Modulistica e ulteriori informazioni**

Tutta la modulistica relativa alle agevolazioni, riduzioni d'imposta e dichiarazioni ICI è reperibile:

- presso l'Ufficio Tributi del Comune in Piazza Oberdan, 19;
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Vittorio Emanuele II, 1;
- sul sito internet del Comune di Rieti: "<http://www.comune.rieti.it>".

#### **NUMERI di TELEFONO Ufficio Tributi:**

tel. 0746/287346-347-369

tel / fax 0746/287368

#### **ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:**

- LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 15.30 alle ore 17.30